



originale

PRIMO SETTORE -

Determinazione 1^ SETTORE n. 123 del 28/12/2023

OGGETTO:

PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI PATROCINIO LEGALE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA SORTA A SEGUITO DI UN'ESUMAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

**FIRMATO
IL RESPONSABILE SETTORE
DOTT. SIMONCINI FABRIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



_SETTORE -

Determinazione del I_SETTORE n. 123 del 28/12/2023

OGGETTO:
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI
PATROCINIO LEGALE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA SORTA A SEGUITO DI
UN'ESUMAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022 - pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022 – Serie Generale, avente per oggetto “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2023/2025”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 27/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP PERIODO 2023/2025 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000) - PRESENTAZIONE”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2022, avente per oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 17/11/2022, avente per oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000) - PRESENTAZIONE”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 17/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2022, avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2023-2025 (art. 170 - comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
- il Decreto, a firma del Sindaco del Comune di Bentivoglio – Prot. n. 22488 del 12/12/2022, relativo alla nomina del dipendente Simoncini Fabrizio come titolare della posizione organizzativa del “I Settore Affari Interni e Istituzionali” dall’01/01/2023 al 31/12/2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2022, avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 (Art. 151, D.Lgs. 267/2000 e Art. 10 – D.Lgs. 118/2011)”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Parte contabile;
- l’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 151 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;



_SETTORE -

I

Determinazione del I_SETTORE n. 123 del 28/12/2023

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/07/2012 con deliberazione n. 31, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 30 del 28/09/2020 e con successiva delibera di C.C. n. 54 del 30/12/2021;

Dato atto che, ai sensi:

- del vigente PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), approvato con delibera di G.C. n. 25 del 30/03/2023, che assorbe una serie di piani e programmi, già previsti dalla normativa, fra i quali il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
- dell'art. 6 bis della L. 241/1990, che dispone *“Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*,

non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione, di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore dell'atto, né in capo al Responsabile di posizione organizzativa firmatario dell'atto medesimo;

Premesso che a seguito dell'esumazione della salma di Cervi Lino, un familiare ha contestato per tramite dello studio legale Torricelli la mancata convocazione al cimitero, richiedendo una cifra di indennizzo pari a euro 5.000,00 per presunti danni morali;

Preso atto della contestazione si è deciso, per una maggiore tutela dell'Ente, di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocato **Bonetti Paolo**, con studio in Bologna – in Galleria Cavour, 6 - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dal D.L. 22 giugno 2023 n. 75, il quale così dispone:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei



_SETTORE -

Determinazione del I_SETTORE n. 123 del 28/12/2023

collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.....OMISSIS».

Considerato che la disposizione normativa costituisce principio generale e che gli Enti Locali attraverso il regolamento di cui all'art. 110, comma 6 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si devono adeguare ai principi ivi indicati;

Considerato che gli stessi principi indicati dal legislatore sono stati per altro previamente indicati dalla Corte dei Conti sezione di controllo, nella adunanza plenaria del 15 febbraio, (deliberazione n. 6/contr/05) nella quale è stato chiarito che affinché il conferimento di incarichi e consulenze sia legittimo sono necessari:

- la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
- l'inesistenza della figura professionale all'interno della organizzazione, inesistenza da accertare con una reale ricognizione;
- l'indicazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento;
- l'indicazione della durata;
- la proporzione tra compenso e utilità conseguita dall'amministrazione;

Riscontrata la necessità, per le motivazioni sopra riportate, di avvalersi di un patrocinio legale, conferendo incarico a professionista esterno all'amministrazione comunale, dotato di specifica competenza e con una pluriennale esperienza in materia;

Considerato che l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale (art. 2229 e seguenti del Codice Civile), consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d – del D.Lgs. 50/2016 (contratti esclusi dall'applicazione del Codice);

Rilevato che, per competenza e pluriennale esperienza in materia civilistica della Pubblica Amministrazione, noto per la partecipazione, in qualità di relatore, a seminari formativi, in materia di lavori pubblici della Provincia di Bologna, è stato individuato e interpellato l'avvocato Bonetti Paolo, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 12/07/1979, con studio in Bologna, in Galleria Cavour 6 – Bologna (C.F. BNTPLA44P20H501H – P.IVA IT04212610374), cui è stata richiesta la disponibilità ad assumere il servizio di supporto legale al RUP;

Considerato che l'avv. Bonetti Paolo, con comunicazione acquisita agli atti dell'ente con prot. n. 16724 del 13/09/2023 ha confermato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico, trasmettendo il corrispettivo per le proprie prestazioni, nonché dichiarazione di non sussistenza di cause di inconfiribilità ad assumere il servizio;

Valutate l'adeguatezza, la tempistica e la congruità delle condizioni tecniche ed economiche delle prestazioni offerte e tenuto conto che il corrispettivo per l'incarico, corrispondente a un importo di euro 1.500,00, oltre agli oneri fiscali e previdenziali, per un totale di euro 2.200,00, risulta assolutamente congruo rispetto ai contenuti dei servizi da svolgere, in rapporto alle professionalità da coinvolgere, al tempo da dedicare, al grado di complessità della materia e in relazione ai prezzi di mercato;



_SETTORE -

Determinazione del I_SETTORE n. 123 del 28/12/2023

Vista l'attuale normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, esclusivamente tramite strumenti telematici (Consip, centrale regionale di committenza, altro mercato elettronico) istituita e modificata come segue:

- Art. 1, comma 450, Legge 27/12/2006 n. 296 "Legge finanziaria 2007";
- Art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012;
- Art. 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014;
- Art. 1, comma 502 – lett. b), della Legge 28/12/2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016";

Atteso che l'art. 1 – comma 130 della Legge 26/12/2018 n. 145 - "Legge finanziaria 2019", ha elevato l'importo del predetto limite fino a euro 5.000,00 con decorrenza dall'01/01/2019;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa sopra specificata;

Visto l'art. 50 – comma 1 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Nuovo Codice Appalti", in materia di modalità di affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 14 D.Lgs. 36/2023), che alla lett. b) dispone "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

Rilevato che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata è inferiore a 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 – comma 1 – lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Dato atto che il sottoscritto RUP ha assolto agli obblighi relativi alla verifica dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto che è stata accertata la posizione di regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione/verifica del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Acquisito, ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i., il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG n. **ZEC3DFE1AD**) ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere idoneo impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico sopra menzionato, per un importo complessivo di euro 2.200,00;

DETERMINA



_SETTORE -

Determinazione del I_SETTORE n. 123 del 28/12/2023

1. di procedere, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, in premessa dettagliatamente descritto, all'**Avvocato Bonetti Paolo**, con studio in Bologna – in Galleria Cavour, 6 - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Esercizio Finanziario	2023		
Cap./Art.	101203/50	Descrizione	<i>Prestazioni varie e residuali – Ufficio Segreteria</i>
Missione/Programma	1/2	PdC finanziario	U.1.03.02.99.999
CIG	ZEC3DFE1AD	CUP	
Creditore	Avvocato Bonetti Paolo, con studio in Bologna, in Galleria Cavour 6 (C.F. BNTPLA44P20H501H – P.IVA IT04212610374)		
Causale	INCARICO PER ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA SORTA A SEGUITO DELL'ESUMAZIONE DI CERVI LINO. SORTA IN CAPO AL I		
Importo	2.200,00		
Modalità finan.		Finanziato da FPV	

3. di dare atto che:
 - la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le finalità stabilite dal Documento Unico di Programmazione vigente;
 - ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e del PIAO 2023/2025 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione, adottato dall'Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta n. 4 del 31/01/2023, si dà atto dell'assolvimento degli adempimenti volti alla verifica dell'assenza di cause di conflitti di interesse;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 173, L. 266/2005, il presente provvedimento di incarico non sarà trasmesso alla Corte dei Conti in quanto afferente a incarico di importo inferiore a €. 5.000,00;
4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014;
5. di aver provveduto alla pubblicazione del presente atto sulla rete internet con link nella home page del sito dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" nel rispetto dell'Art. 18 del D.L. 83 del 22/08/2012;
6. di prendere atto:



_SETTORE -

I

Determinazione del I_SETTORE n. 123 del 28/12/2023

- che l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata, in attuazione agli obblighi previsti dalla L.136/2010;
- che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane s.p.a. e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell'art.1456 del c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane s.p.a.;
- che l'appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o di subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.